



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE

CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 384/A VI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICO

RELAZIONE

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La presente proposta di legge è finalizzata al contenimento della spesa per il personale con una riduzione della dotazione organica. Consentitemi di illustrare le motivazioni per le quali si può arrivare a tale finalità:

con riferimento alla problematica dei concorsi interni ai sensi della l.r. n.7 del 4.2.1997, in attuazione della l.r. n.26 del 9.5.1984 ("norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982/84 - accordo nazionale del 29/4/1983"):

1. l'art.32 L.R. n.7 1997, ha previsto, al 2° comma, che, in sede di prima copertura delle vacanze di organico, " i posti risultanti vacanti in ogni q.f., in progressione successiva, a partire dall'8^ e fino alla 3^ q.f., sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche dalla 5^ alla 8^, mediante corsi - concorso, riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la q.f. di appartenenza (.....)".

Con provvedimento n.3 del 4/6/1998, in esecuzione della delibera di G.R. n.10179 del 30.12.1997, il dirigente del Settore Personale ha indetto un concorso interno per titoli ed esami a numero 482 posti di 8^ q.f.- istruttore direttivo- del ruolo unico regionale ed un'anzianità triennale di effettivo servizio sia il possesso del diploma di Laurea o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente .

2. La disciplina concorsuale è stata oggetto di numerosi ricorsi al giudice amministrativo con riguardo alla parte in cui è stato prescritto il duplice requisito di partecipazione ai concorsi interni. In particolare, il Consiglio di



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE

CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO

Stato, adito da alcuni dipendenti esclusi dal concorso se pur in possesso del prescritto titolo di studio, ma privi dell'inquadramento nella 7^a q.f., ha consentito loro di partecipare alla procedura concorsuale predetta (per esempio, ordinanze della sezione quarta nn.65,67,69,71,73 e 77 del 19.1.1999).

La tesi giuridica fatta valere innanzi al Consiglio di Stato – e da quest'ultimo evidentemente condivisa – si risolve nella considerazione di un duplice regime di requisiti soggettivi di ammissione:

- a) per il corso – concorso , data la sua natura di procedura già di per sé idoneativa e, pertanto, “agevolata”, resta fermo il duplice requisito di accesso dell'inquadramento nel livello immediatamente inferiore da almeno un triennio e del titolo di studio ;
 - b) per il concorso interno dovrebbe ritenersi sufficiente il possesso del titolo di studio idoneo (laurea) per l'accesso dall'esterno al livello del posto messo a concorso poiché le prove concorsuali (scritte e orali) costituiscono di per sé lo strumento tradizionale nell'ordinamento giuridico per selezionare i concorrenti in relazione al grado di cultura e di capacità operativa utili alla P.A.
3. Le ragioni della situazione così determinatasi possono rintracciarsi nella circostanza che il concorso in questione è stato indetto in applicazione dell'art.32 L.R. n.7 1997 che prevede, al primo comma, che la Giunta Regionale determina il numero dei posti vacanti da assegnare, stabilendo altresì che “ si provvede alla loro copertura secondo le modalità di cui al presente articolo ai sensi dell' art.39 della L.R. 9.5.84 n.26 , confermato dalle successive LL.RR. n.13 del 13.4.88 art.61 e n.22 del 5.5.1990 art.46, comma 2, in quanto detta norma non è mai stata applicata dalla Regione Puglia “ ed al secondo comma stabilisce che “i posti risultati vacanti in ogni q.f., in progressione successiva a partire dall'8^a e fino alla 3^a q.f., sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, pe le qualifiche dalla 5^a all'8^a, mediante corsi- concorsi riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la q.f. di appartenenza (.....)”.

L'art.39 L.R. n.26 del 1984 in materia di trattamento giuridico ed economico del personale regionale in virtù dell'accordo collettivo 29.4.1983 (recepito con il DPR n.347 del 1983) dispone che “ in occasione delle operazioni connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della l.r. di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna q.f., dalla 2^a



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO

all'8^a, è coperta mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza”.

Le ll.rr. n.13 del 1998 (art.61) n.22 del 1990 (art.46) hanno prorogato la validità del sistema concorsuale ex art.39 cit. sino all'emanazione della legge di riorganizzazione degli uffici regionali.

In sede di coordinamento delle disposizioni appena riportate deve tenersi conto che il richiamo all'art.39 è contenuto nel primo comma dell'art.32 l.r. n.7/97, laddove quest' ultima disposizione si occupa dell'individuazione dei posti vacanti in ogni q.f. da coprirsi “ secondo le modalità di cui al presente articolo dell'art.39 l.r. n.26 del 1984.

Il rinvio deve intendersi riferito a :

- a) alla decisione di coprire tutte le disponibilità esistenti (in luogo del 50% previsto dall'art.24 DPR n.347 del 25.6.1983, “ norme di accesso”);
- b) alla determinazione di coprire le vacanze accertate mediante procedure riservate al personale dipendente.

Che il rinvio all'art.39 non possa intendersi integrale è provato dalla circostanza che l'art.32 legge regionale n.7 del 1997 ha modificato il regime concorsuale riservato, ampliando il novero delle procedure: infatti, al fianco dei concorsi interni per titoli ed esami (originariamente previsti dall'art.39 l.r. n.26 del 1984), il legislatore regionale ha introdotto i corsi- concorso. Dopo aver modificato, nel senso dinanzi detto, il sistema delle procedure riservate, il legislatore regionale ha inteso disciplinare requisiti e modalità di partecipazione alle stesse, prescrivendo soltanto per i corsi- concorsi e, secondo una scelta logica e proporzionata, non per i concorsi interni per titoli ed esami, i requisiti contemplati dall'art.39 l.r. n.26 del 1984 ed espressamente confermati con l'art.32 n.7 del 1997.

4. Ne discende una situazione normativa che può riassumersi nel modo che segue:

- Il corso -concorso , teso a privilegiare quei dipendenti che non possiedono il titolo di studio per l'accesso alla q.f. cui aspirano, ma hanno maturato un'anzianità di servizio almeno triennale nella qualifica inferiore, qualifica che si considera equipollente e/o sostitutiva rispetto al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: il possesso congiunto del requisito di una determinata anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore e del titolo di studio per la qualifica di appartenenza (cioè, si ribadisce, quella immediatamente inferiore) è compensativo della carenza del titolo di studio richiesto per l'8^a q.f.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO

In via generale e considerato che questa Regione è privata della professionalità di quei dipendenti che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato avrebbero potuto partecipare legittimamente al concorso per l'inquadramento nell'8^a q.f., ma che, in concreto non hanno preso parte al concorso interno nella convinzione di essere privi dei requisiti, in particolare di quello relativo all'inquadramento, occorre assicurare l'aderenza dell'azione amministrativa di reclutamento del personale da inquadrare nell'8^a q.f. al principio costituzionale di buona amministrazione, anche allo scopo di risolvere una situazione di disparità tra dipendenti iscritti nel ruolo unico regionale che pregiudica il funzionamento degli uffici.

Preso atto che, con riferimento all'unico concorso già espletato, nonostante l'ammissione dei dipendenti che hanno fatto ricorso al giudice amministrativo, il numero dei partecipanti e dei candidati ritenuti idonei è assai inferiore al contingente dei posti di 8^a q.f. messi a concorso (n.482 posti).

Infine come risulta dai richiami precedenti, il nuovo principio interpretativo della norme sull'accesso ai concorsi interni banditi da questa Regione è stato ispirato dall'atteggiamento assunto in proposito dalla sezione quarta del Consiglio di Stato.

Ciò premesso, la presente proposta, **all'articolo 1 - finalità** - richiama l'attenzione al contenimento della spesa con una riduzione della dotazione organica della Regione Puglia, che andrebbe così a migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari uffici, e la riduzione dei contenziosi amministrativi generati dalla prima applicazione della Legge 7/97 relative alle procedure concorsuali.

Art. 2 -dotazione organica - viene ridotta la dotazione organica di n. 200 unità per i posti di cui alle lettere b),c),d),e), del 1° comma dell'art. 30 della L.R. 7/97, pertanto, si modifica l'art. 22, comma 1 della L.R.7/97 a n. 5.300 unità. Tale riduzione è possibile per il processo di informatizzazione già avviata dalla Regione Puglia e per la scelta regionale di utilizzare parzialmente i servizi informatici esterni che limita l'esigenza quantitativa di figure professionali esclusivamente "informatiche".

Dall'allegata certificazione a firma del Dirigente del Settore Personale si evince chiaramente la riduzione della spesa tabellare annua, tra la vecchia dotazione e la nuova dotazione organica. A conforto di ciò, la soppressione dei posti liberi nelle qualifiche basse e lo scorrimento delle graduatorie



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO

nelle qualifiche medie, mostra la scelta della Regione di non aumentare la spesa con nuove assunzioni nei livelli medio bassi.

La presente proposta di legge consta di due articoli e della relativa certificazione della spesa tabellare della nuova dotazione organica.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE

CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO

Art.1

(Finalità)

1. Ai fini del contenimento della spesa per il personale e di migliorarne la funzionalità, la presente legge riduce la dotazione organica della Regione Puglia, articola la distribuzione tra i livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze regionali e si propone di ridurre il contenzioso amministrativo generato dalla prima applicazione della legge 7/97 relativamente alle procedure concorsuali.

Art.2

(Dotazione organica)

La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di 200 unità.

I posti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 30 della LR 7/97 sono ridotti a 10
I posti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della LR 7/97 sono ridotti a 20
I posti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 30 della LR 7/97 sono ridotti a 40
I posti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 30 della LR 7/97 sono ridotti a 600

La Tabella A di cui all'art. 22, comma 1 della LR 7/97 è così modificata:

Qualifica seconda	Posti	n.	140
Qualifica terza	Posti	n.	580
Qualifica quarta	Posti	n.	400
Qualifica quinta	Posti	n.	800
Qualifica sesta	Posti	n.	930
Qualifica settima	Posti	n.	1250
Qualifica ottava	Posti	n.	750
"Dirigente"	Posti	n.	450
Totale	Posti	n.	5300

Fino al 31 Dicembre 2002 la dotazione organica della Regione Puglia sarà ulteriormente ridotta così come di seguito previsto:

- a) i posti di seconda qualifica funzionale che si renderanno vacanti per qualsiasi ragione saranno soppressi.
- b) i posti di terza e quarta qualifica funzionale che dovessero risultare vacanti al termine di tutte le procedure concorsuali di cui all'art. 32 della LR 7/97 saranno soppressi

Fino al 31 Dicembre 2002 i posti in organico liberi delle qualifiche quinta, sesta e settima sono coperti utilizzando le rispettive graduatorie definitive dei concorsi interni riservati al personale regionale di cui agli artt 30,31 e 32 della LR 7/97.

I posti in organico della qualifica ottava risultati liberi al termine della relativa procedura concorsuale saranno coperti, per una sola volta, con un concorso interno riservato al personale regionale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 1.2.2002

Via Capruzzi, 204 - 70124 BARI